



***Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista e mestieri affini.**

Capo I
Disposizioni generali

Art.1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di :
 - a) **BARBIERE** : trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica, e in servizi tradizionalmente complementari.
 - b) **PARRUCCHIERE per UOMO e DONNA** : trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:
 - taglio dei capelli;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche e posticci;
 - prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
 - c) **ESTETISTA** : l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui alla Legge 04 gennaio 1990, n.1 e all'allegato A della Legge Regionale n.48/89; nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n.713 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - d) **ATTIVITA' DI TATUAGGI E PIERCING** : per attività di tatuaggi s'intende la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti, mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili. Per attività di piercing s'intende l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Tale attività si svolge seguendo le Linee Guida di cui al Protocollo 29607/s del 02 giugno 1998 della Regione Lombardia e del Ministero della Sanità.

Le predette attività possono essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o capitale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, a norma della Legge 14 febbraio 1963, n.161 così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1142; dalla Legge 04 gennaio 1990 n.1; dalle Linee Guida per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing Protocollo 29607/s del 02 giugno 1998; dal Regolamento d'Igiene Tipo come da Delibera della Giunta regionale del 28 novembre 1991 n.V/15095 e dal Protocollo Operativo per queste attività allegato alla Deliberazione del Dipartimento di Prevenzione A.S.L. della Provincia di Varese n.1193 del 03 agosto 2001.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita ai soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle Leggi e alle disposizioni del presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma solo la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni.



Art.2 – Autorizzazioni amministrative all'esercizio.

Chiunque intende esercitare, nell'ambito del territorio comunale, l'attività di barbiere, parrucchiere, estetista o mestieri affini, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio, previo parere della Commissione Consultiva comunale.

Non è consentito lo svolgimento di dette attività in forma ambulante, salvo che le medesime siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo ovvero persone ammalate, immobilizzate, disabili, ovunque esse siano residenti; da titolari, collaboratori, soci e dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

Art.3 – Contenuti dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa, nella stessa sede, compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art.22, purchè il titolare o i singoli soci che esercitano le distinte attività siano in possesso delle qualificazioni professionali richieste per l'esercizio delle rispettive attività.

I locali adibiti all'attività di estetista ovvero mestieri affini devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o di parrucchiere uomo-donna.

Art.4 – Requisiti.

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei seguenti requisiti:

- a) certificato di qualificazione professionale, rilasciato dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato, del titolare o della maggioranza dei soci quanto si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n.444/85 e successive modificazioni ed integrazioni, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti d'impresе diverse da quelle previste dalla legge appena citata;
- b) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- c) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art.5 – Tipologia delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt.2, 3 e 4 potranno essere rilasciate per una o più delle figure previste dall'art.1.

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Art.6 – Attività svolte nel domicilio.

Le attività di cui all'art.1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria.

Art.7 – Commissione consultiva comunale.

Presso il Settore Territorio, Ambiente, Vigilanza e Attività Economiche è istituita la Commissione consultiva comunale, prevista dall'art.2 bis della Legge 14 febbraio 1963, n.161, così come modificata dalla Legge 23 marzo 1970, n.1142 e dalla legge 04 gennaio 1990, n. 1.

La Commissione è composta:

- Sindaco o Suo delegato che la presiede;
- dal Comandante la Polizia Municipale o suo delegato;
- da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato;
- dal Dirigente del Servizio Sanitario dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio, o suo delegato;
- da due rappresentanti delle categorie;
- da un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

Art.8 – Compiti della Commissione consultiva comunale.

La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) Regolamenti comunali aventi per oggetto l'attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista e mestieri affini ovvero modifiche o integrazioni del medesimo;
- b) programmazione dell'attività, degli orari e del calendario annuale delle aperture e chiusure.



Il Presidente potrà sottoporre alla Commissione e, tutti i componenti della medesima potranno richiedere la convocazione della Commissione per tutti quegli argomenti che possano essere ritenuti utili per una corretta gestione dello specifico settore.

Art.9 – Funzionamento della Commissione Consultiva comunale.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, convocati per iscritto otto giorni prima della data della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Funge da segretario della Commissione l'addetto/a al Servizio.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui ai punti quinto e sesto del precedente articolo 7, il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo componente spetta all'Organizzazione o all'Associazione che aveva provveduto alla precedente designazione.

Capo II

Norme per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività

Art.10 – Domanda di autorizzazione.

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista e mestieri affini va presentata su carta legale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- denominazione della ditta e attività che intende esercitare;
- precisa ubicazione del locale o dei locali ove si svolgerà l'attività.

Nel caso d'impresa gestita in forma societaria, la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da un socio amministratore.

Nel caso di società artigiana, ai sensi della Legge n.443/1985, devono essere indicate le generalità del socio o dei soci in possesso della qualifica professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria, in scala 1:100, dei locali nei quali s'intende esercitare l'attività, indicando le superfici destinate ai vari usi;
- copia della licenza d'uso/agibilità dei locali;
- relazione tecnica relativa alle modalità di conduzione dell'attività, nella quale dovranno essere fornite tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei locali, alle attrezzature utilizzate, che per l'attività di estetista dovranno essere conformi a quelle previste dagli allegati alla Legge n.1/1990 e Legge Regionale n.48/89; alle modalità operative con particolare riferimento a quelle di sanificazione dei locali o disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, alle misure igieniche adottate a tutela della salute pubblica e l'elenco del personale presente e a qualsiasi titolo operante - si richiama, a questo riguardo, quanto è stabilito dal Titolo 6 del Protocollo Operativo per le attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini allegato alla Deliberazione n.1193/03.08.2001 del Dipartimento di Prevenzione A.S.L. della Provincia di Varese -;
- dichiarazione che gli scarichi idrici, di esclusiva natura domestica, ai sensi del D.Lgs.n.152/99, sono recapitati in fognatura comunale;
- documentazione attestante il rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti (impianti termici, elettrici legge n.46/1990, ecc.);
- certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, del richiedente o dei soci lavoranti nel caso di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge n.443/1985 ovvero della persona che assume la direzione, nel caso di impresa diversa. Tale certificazione può essere sostituita dalla dichiarazione di certificazione di cui all'art.46 comma primo del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- nel caso d'impresa gestita in forma societaria copia dell'atto di costituzione della società o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti sanitari dovuti per prestazione resa dall'A.S.L. a favore di terzi.

Art.11 – Rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione di cui all'art.5 è rilasciata con provvedimento del Funzionario del Settore, acquisito il parere in materia igienico-sanitaria del Distretto Socio Sanitario di competenza. Fermi restando i controlli sulla procedibilità da parte del Servizio comunale, a cura di quest'ultimo, la domanda viene inoltrata al Distretto



Socio Sanitario e se da una verifica ASL della documentazione questa risultasse carente, è possibile, per una sola volta, prescrivere all'interessato di integrare la domanda e/o di fornire eventuali chiarimenti sulla documentazione presentata. In tal caso il termine per l'espressione del parere igienico sanitario viene interrotto e riprenderà a decorrere dal ricevimento delle integrazioni o con la regolarizzazione della domanda, e di conseguenza la definitiva emissione del provvedimento autorizzatorio comunale. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta d'integrazione o di chiarimento, si provvederà d'Ufficio all'archiviazione dell'istanza. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione all'interessato.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari o degli Agenti della Forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art.2 comma secondo, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia autenticata della medesima ed esibirla ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.

Art.12 – Inizio attività.

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 90 giorni, la certificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Ditte per le imprese non artigiane, ovvero autocertificazione sostitutiva. La mancata presentazione dei suddetti documenti potrà comportare la revoca dell'autorizzazione.

Art.13 – Modifiche.

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Funzionario Responsabile del Settore con le procedure di cui all'art. 11 primo comma.

Art.14 – Cessazione e sospensione dell'attività.

La cessazione dell'attività, per qualsiasi motivo avvenuta, fatto salvo il caso di cessione d'azienda per subingresso, deve essere comunicata al Funzionario Responsabile del Settore entro 90 giorni e comporta la restituzione del documento d'autorizzazione.

Il Funzionario Responsabile del Settore può consentire la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 90 giorni previa comunicazione, con avviso scritto, contenente il motivo della sospensione.

La richiesta di proroga dovrà essere sottoposta al parere della Commissione Consultiva comunale e non potrà essere concessa per più di 90 giorni, oltre a quelli già effettuati, in modo che la sospensione non debba protrarsi per un periodo oltre i 180 giorni, fatti salvi i casi comprovati con gravi motivazioni.

Art.15 – Subingresso.

La cessione, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di un'azienda di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista o mestieri affini, ovvero l'affidamento in gestione a terzi, comportano il trasferimento dell'autorizzazione al cessionario, purchè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio con atto registrato ed il cessionario possieda i requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di affitto dell'azienda, l'autorizzazione, per la durata prevista dall'atto di affittanza, viene intestata al cessionario e il cedente avrà diritto alla restituzione dell'autorizzazione da parte del Comune, alla risoluzione del contratto d'affittanza.

Art.16 – Successione.

In caso di morte o invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire l'autorizzazione, in qualità di eredi, con atto di successione.

A norma dell'art.5 della Legge n.443/1985, in caso di morte, di invalidità permanente o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge o i suoi figli maggiorenni o minorenni emancipati, ovvero il tutore dei figli minori, che abbiano assunto l'esercizio dell'impresa ed abbiano chiesto di conservare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, anche se non sono in possesso di qualifica professionale all'esercizio dell'attività, possono continuare tale attività avvalendosi della collaborazione di personale qualificato per un periodo di cinque anni.

Trascorso tale periodo, l'autorizzazione decade se gli aventi diritto non comprovino di essersi, nel frattempo, uniformati alle prescrizioni di cui all'art.2 della legge n.1142/1970, dell'art.4 della L.R. n.48/1989, dell'art.3 della Legge n.1/1990, nonché del vigente Regolamento comunale.

Art.17 – Trasferimento della sede.

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altra località del territorio comunale dovranno presentare istanza al Funzionario Responsabile, osservando le norme del presente regolamento.



Art.18 – Ricorsi.

Il provvedimento di diniego di rilascio di autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso secondo le disposizioni di legge vigenti.

Capo III Norme igienico-sanitarie

Art.19 – Requisiti igienico-sanitari.

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività per la quale viene chiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette, sono disciplinati dal Protocollo Operativo per l'attività di barbiere, parrucchiere, estetista ed attività affini di cui alla Deliberazione n.1193 del 03 agosto 2001 del Dipartimento di Prevenzione A.S.L. della Provincia di Varese.

Art.20 – Limitazioni delle procedure per le attività di tatuaggi e piercing.

Non possono essere effettuate procedure di piercing e tatuaggio su soggetti minori di anni 18 (per il solo piercing sul lobo dell'orecchio è sufficiente il consenso di chi esercita la patria potestà).
E' altresì vietato di praticare il tatuaggio al viso e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe risultare compromessa (palpebre, seno, labbra, lingua, apparato genitale, ecc.).
Sono, inoltre, vietati la detenzione e la somministrazione di farmaci e prodotti anestetici.

Capo IV Orari e tariffe

Art.21 – Orari.

Gli orari giornalieri delle attività sono stabiliti dall'esercente nel rispetto dei termini minimi e massimi previsti con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Consultiva comunale e su proposta delle Organizzazioni di categoria.
E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in modo ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

Art.22 – Tariffe.

Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, e in prossimità della cassa dell'esercizio.

Capo V Distanze

Art.23 – Distanze tra esercizi e parametro esercizi/popolazione.

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata tenuto conto delle seguenti distanze minime:

- a. fra esercizi di barbiere mt. 50;
- b. fra esercizi di parrucchiere mt.50;
- c. fra esercizi di estetista mt.70;
- d. fra esercizi di attività affini mt.70.
- e.

Nel territorio comunale è ammesso un negozio di barbiere ogni 5.000 abitanti. Un negozio di parrucchiere ogni 400 abitanti. Un negozio di estetista ogni 1.500 abitanti. Un negozio di tatuaggi o piercing ogni 1.500 abitanti.

L'accertamento delle distanze fra gli esercizi dello stesso tipo viene affidata agli Organi della Polizia Municipale e la misurazione dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo, sul suolo pubblico, il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Strada.

Capo VI



Controlli e Sanzioni

Art.24 – **Controlli.**

La Polizia Municipale, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria nonché tutti i soggetti muniti di poteri di controllo ed accertamento di infrazioni ai sensi della Legge n.689/81 e s.m.i. – tra i quali il personale degli specifici Servizi dell'A.S.L., sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

Art.25 – **Sanzioni.**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto stabilito dalla Delibera di Consiglio comunale n.4 del 02.02.2001 ed ai sensi della Legge n.689/81 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in materia di sanzioni, si rimanda alle previsioni sanzionatorie che potranno essere inserite nel regolamento di Polizia Amministrativa, quale provvedimento di normazione generale delle attività demandate al controllo comunale.

Art.26 – **Abusivismo.**

Il Dirigente ordina la cessazione delle attività quando esse siano esercitate senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'Ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, viene disposta l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolate dalla normativa vigente.

Art.27 – **Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.**

L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista e affini può essere sospesa per violazioni delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio, o il titolare l'abbia sospesa per un periodo superiore a 90 giorni senza preventivo benestare del Dirigente o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui all'art.12.

La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'art.11 primo comma.

I relativi provvedimenti sono notificati dal titolare entro 30 giorni.

Art.28 – **Provvedimenti d'urgenza.**

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art.24, nei casi contingenti e d'urgenza, determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'Ufficio a norma dell'art.50 punto quinto del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, quali la chiusura dell'esercizio, l'allontanamento del personale affetto da malattie diffuse e infettive e non più fisicamente idoneo, ovvero qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Capo VII Norme transitorie e finali

Art.29 – **Abrogazione norme precedenti.**

Vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

Art.30 – **Adeguamenti di legge.**

Le disposizioni di cui al presente regolamento s'intendono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche che verranno introdotte dalla normativa generale.